



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' (P.T.T.I.)**

ANNI 2015-2017

INDICE

1. Principi e contenuti
2. Il Responsabile per la trasparenza - Compiti e responsabilità
3. I collegamenti con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, con il Piano della Performance e con gli altri strumenti di programmazione
4. Il processo di attuazione del Programma e suo monitoraggio

Allegato B) Tabella “Tipologia dei dati, tempistica della pubblicazione e strutture competenti”

1. Principi e contenuti

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 2015-2017 costituisce il primo aggiornamento del P.T.T.I 2013-2016, così come disposto dall’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.33/2013; esso è stato redatto nel rispetto della configurazione disposta dal legislatore con il decreto legislativo n. 33/2013 e dall’Autorità nazionale anticorruzione mediante le Linee guida di cui alla Delibera n. 50/2013 e le ulteriori indicazioni formulate al riguardo, oltre che dalle modifiche normative intervenute nel corso dell’anno 2014.

Sin d’ora si fa presente che tutte le strutture del Consiglio regionale hanno garantito il costante aggiornamento dei dati, in un’ottica di continuo miglioramento della qualità e della completezza delle informazioni contenute sul sito web “Amministrazione trasparente”. Inoltre nel corso dell’anno 2014, al fine di assicurare la massima trasparenza alle attività del Consiglio regionale, nel sito web sono state pubblicate informazioni aggiuntive oltre a quelle che sono state effettuate a seguito delle nuove disposizioni normative in materia di trasparenza.,

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato dal Governo ai sensi dell’art. 1, comma 35 della L.190/2012, ha provveduto a riordinare in maniera organica la copiosa normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale decreto legislativo completa un percorso avviato dalla L.241/1990, proseguito con il decreto legislativo n. 150/2009 ed integrato successivamente dalla L.190/2012, volto a valorizzare la trasparenza quale principio ispiratore dell’attività delle pubbliche amministrazioni.

Il decreto legislativo n. 33/2013 non ha semplicemente coordinato le norme previgenti, ma ha profondamente innovato la materia attraverso l’integrazione o la modifica delle disposizioni esistenti; ha inoltre provveduto a fornire alle amministrazioni pubbliche modelli e schemi standard per l’organizzazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Infatti il decreto legislativo stabilisce innanzitutto che la sezione del sito istituzionale dedicata alla pubblicazione delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione venga denominata “Amministrazione trasparente” e che tale sezione venga organizzata in sotto-sezioni definite esattamente come indicato nel decreto medesimo.

Con tale decreto si è inteso rafforzare ulteriormente il ruolo della trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sullo svolgimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. In tale accezione la trasparenza costituisce lo strumento per avere un’amministrazione che opera in maniera eticamente corretta e che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, rappresentando così uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione.

Se con il d.lgs. 150/2009 il legislatore ha introdotto prescrizioni di trasparenza limitatamente al ciclo della performance delle pubbliche amministrazioni volte alla conoscenza di ogni aspetto dell'organizzazione degli uffici, della gestione del personale, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, come forma di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, la legge 190/2012 ed il decreto attuativo n. 33/2013 hanno generalizzato il principio della trasparenza e della pubblicità, elevandolo a strumento indispensabile per l'attuazione del principio di partecipazione democratica e dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento. Le disposizioni contenute nel decreto 33/2013 *integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione* (art. 1, comma 3 Decreto lgs. 33/2013).

A fronte dell'obbligo di trasparenza a carico della pubblica amministrazione, mediante la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni stabilite dal decreto citato, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, il legislatore ha istituito il diritto di accesso civico, ovvero il diritto in capo al cittadino di accedere al sito direttamente ed immediatamente e di richiedere ed ottenere la pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati non pubblicati (artt. 2 e 5 decreto 33/2013).

L'ordinamento della Regione Marche si inserisce armonicamente in tale contesto normativo di riferimento, avendo riconosciuto ed elevato al rango statutario il principio di trasparenza.

L'art 39 dello Statuto regionale evidenzia infatti in maniera netta lo stretto rapporto tra Trasparenza informazione e partecipazione nella misura in cui afferma che *“La Regione predispose gli strumenti necessari per consentire l'informazione costante su ogni aspetto dell'attività istituzionale e la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle loro formazioni politiche, sociali, economiche e delle autonomie funzionali ai processi decisionali.”*

Tale principio è ulteriormente rafforzato nell'art. 45, sull'attività amministrativa, dove al comma 1 si stabilisce che *“L'attività amministrativa regionale persegue gli scopi determinati dalle leggi ed è svolta secondo i principi di legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza.”* Inoltre al comma 2 viene affermato che la Regione assicura:

“a) il puntuale e sollecito svolgimento dell'attività amministrativa, mediante la semplificazione dei procedimenti, l'individuazione delle strutture e dei funzionari che ne sono responsabili, nonché la definizione dei termini di conclusione degli stessi;

b) l'integrazione funzionale dei procedimenti riguardanti la stessa attività anche mediante accordi e intese con le amministrazioni interessate;

c) la partecipazione degli interessati alla formazione dei provvedimenti e la motivazione degli stessi, nonché l'impiego di accordi, convenzioni ed altri strumenti contrattuali al fine del miglior perseguimento degli scopi determinati dalle leggi;

d) il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati;

e) la vigilanza, anche mediante controlli interni di gestione, sul buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.”

Il rafforzamento della trasparenza quale strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, costituisce un obiettivo che il Consiglio regionale ha da sempre ritenuto strategico e che intende implementare assicurando la completa attuazione della normativa in materia.

Infatti è doveroso non solo pubblicare le informazioni nel sito istituzionale dell'amministrazione secondo le previsioni di legge, ma occorre altresì garantire la loro "qualità" nonché l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e la facile accessibilità delle stesse (art. 6 decreto 33/2013).

Occorre pertanto non limitarsi al mero rispetto formale della normativa, ma innalzare il livello di qualità delle informazioni e dei dati pubblicati e dei servizi digitali, al fine di rafforzare la trasparenza sotto il profilo anche sostanziale.

Il processo di ottimizzazione della trasparenza è stato condotto anche attraverso l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro avente come obiettivo l'individuazione delle modalità attuative del decreto legislativo n. 33/2013. Sono inoltre stati coinvolti tutti i dirigenti assembleari, tenuti, unitamente al Responsabile della trasparenza, agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Nel corso dell'anno 2014 a tale quadro normativo di riferimento si sono aggiunte le seguenti disposizioni legislative:

- il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede, tra l'altro, l'integrale pubblicazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi della amministrazioni pubbliche e l'obbligo di pubblicazione dei tempi medi di pagamento annuale delle amministrazioni; a decorrere dall'anno 2015 viene prevista anche la pubblicazione di un indicatore trimestrale dei tempi medi;

- la delibera 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";

- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, con il quale, all'articolo 19, viene disposta la soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, già istituita con d.lgs. 163/2006, stabilendo il passaggio di tutte le funzioni all'ANAC; inoltre, si stabilisce il cambio di denominazione dell'ANAC da "Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza" in "Autorità nazionale anticorruzione", trasferendo al Dipartimento della funzione pubblica le competenze relative alla misurazione e valutazione della performance.

- il DPCM 25 settembre 2014 "Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone", con il quale all'art. 4 (Censimento delle autovetture di servizio), è prevista la pubblicazione sul sito istituzionale, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del numero e dell'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione.

A seguito di tali disposizioni, si è provveduto a pubblicare integralmente i bilanci di previsione e i conti consuntivi nell'apposita sezione del sito web "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bilanci", voce "Bilancio preventivo e consuntivo"; mentre per quanto concerne l'obbligo di pubblicazione dei tempi medi di pagamento annuale, i dati sono stati pubblicati nella sottosezione "Pagamenti dell'amministrazione", voce "Indicatore di tempestività dei pagamenti".

Nel corso dell'anno 2015 si provvederà, così come stabilito dalla norma, a pubblicare anche l'indicatore trimestrale dei tempi medi.

Per quanto riguarda infine l'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 4 del DPCM 25 settembre 2014, si è provveduto a pubblicare nell'apposita sezione del sito web "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti", voce "Censimento delle autovetture di servizio", l'elenco richiesto, contenente il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione.

Il P.T.T.I. si compone della presente parte narrativa e di una Tabella (allegato B) denominata "Tipologia dei dati, tempistica della pubblicazione e strutture competenti", che è stata aggiornata in base alle nuove informazioni pubblicate a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'anno 2014.

Tale Tabella individua le informazioni da pubblicare, lo stato di pubblicazione, i tempi di aggiornamento e le strutture amministrative che dovranno assicurare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; tale tabella è strutturata in sette colonne. Le prime quattro colonne recano specificatamente le denominazioni "Sezioni 1° livello", "Sotto sezioni 2° livello", "Riferimento normativo", "Informazioni da pubblicare", così come previsto nella tabella degli obblighi di cui all'allegato 1 alla delibera Civit 50/2013.

La colonna denominata "Stato di pubblicazione" intende fotografare il livello di attuazione degli obblighi da parte dell'amministrazione alla data di approvazione del programma, al fine di individuare gli adempimenti già posti in essere e quelli che devono ancora essere eseguiti per dare completa attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 33/2013.

Le ultime due colonne - "Aggiornamento" e "Strutture competenti"- individuano la tempistica degli aggiornamenti (così come stabiliti dall'allegato 1 alla delibera CIVIT) e gli uffici dell'Assemblea di livello dirigenziale responsabili, per quanto di competenza, dell'aggiornamento delle informazioni e dei dati da pubblicare.

Il P.T.T.I. prevede accanto alla pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs. 33 del 2013, ulteriori informazioni che discendono da altre disposizioni normative previgenti o successive al citato decreto che la Civit ha provveduto a richiamare espressamente nelle Linee guida per l'aggiornamento del Programma, adottate con la sopra citata Delibera n. 50/2013 del 4 luglio 2013. Quanto alla collocazione di tali informazioni suddette, è opportuno evidenziare che nei casi di informazioni non presenti nel decreto 33/2013 ma richiamate dalla delibera Civit n. 50/2013, è stato rispettato l'assetto strutturale che la medesima Commissione ha deliberato e rappresentato nella tabella di cui al punto 6 nel seguente modo:

- Sezione di 1° livello "Disposizioni generali", Sotto-sezione di 2° livello "Atti generali" inserimento dell'obbligo di pubblicazione del Codice disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
- Sezione di 1° livello "Consulenti e collaboratori": inserimento dell'obbligo di pubblicazione dell'Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del d.lgs. 165/2001;
- Sezione di 1° livello "Personale", Sotto-sezione di 2° livello "Incarichi amministrativi di vertice": inserimento dell'obbligo di pubblicazione della Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico, ai sensi dell'art. 20, c. 3, del d.lgs. 39/2013;
- Sezione di 1° livello "Personale", Sotto-sezione di 2° livello "Dirigenti": inserimento dell'obbligo di pubblicazione della Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico, ai sensi dell'art. 20, c. 3, del d.lgs. 39/2013;

- Sezione di 1° livello “Personale”, Sotto-sezione di 2° livello “Dirigenti”: inserimento dell’obbligo di pubblicazione dei Posti di funzione disponibili (numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta), ai sensi dell’art. 19, c. 1bis, del d.lgs. 165/2001;
- Sezione di 1° livello “Performance”, inserimento dell’obbligo di pubblicazione del Sistema di misurazione e valutazione della Performance, ai sensi del par. 1 della deliberazione Civit 104/2010;
- Sezione di 1° livello “Enti controllati”, Sotto-sezione di 2° livello “Enti di diritto privato controllati”, inserimento dell’obbligo di pubblicazione della Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico e di incompatibilità del conferimento dell’incarico al momento del conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 20, c. 1 del d.lgs. 39/2013 (di competenza della Giunta regionale);
- Sezione di 1° livello “Altri contenuti-Corruzione”, inserimento dei seguenti obblighi di pubblicazione, ai sensi delle delibere Civit 105/2010 e 2/2012, dell’art. 1, commi 3 e 14, legge 190/2012, art. 18, comma 5, d.lgs. 39/2013:
 - Piano triennale di prevenzione della corruzione;
 - Responsabile della prevenzione della corruzione;
 - Responsabile della trasparenza;
 - Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità;
 - Relazione del responsabile della corruzione recante i risultati dell’attività svolta;
 - Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo nell’anticorruzione;
 - Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013.
- Sezione di 1° livello “Altri contenuti-Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati”, inserimento dei seguenti obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005, art. 9, c. 7, d.l. 179/2012, art. 63 commi 3 bis e 3 quater, d.lgs. 82/2005:
 - Regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico ed il riutilizzo dei dati;
 - Catalogo di dati, metadati e banche dati;
 - Obiettivi di accessibilità;
 - Provvedimenti per uso dei servizi in rete.

Si fa presente che si è ritenuto opportuno prevedere la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” di collegamenti ipertestuali ad informazioni e documenti già pubblicati in altre parti del sito istituzionale del Consiglio regionale oppure della Giunta regionale, nei casi di unicità dei contenuti, al fine di facilitare l’utente esterno, che può accedere a tali informazioni senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

2. Il Responsabile della Trasparenza - Compiti e responsabilità

Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1203 del 13/11/2013 è stata nominata quale Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza la dott.ssa Paola Santoncini, Direttore generale dell’Assemblea legislativa delle Marche, stabilendo che la stessa, per l’esercizio delle funzioni assegnate, si avvalga della collaborazione dei Dirigenti e dei funzionari delle strutture interessate, ed in particolare del Dirigente del Servizio Amministrazione e del Dirigente della Posizione di Funzione Informazione e Comunicazione.

Le funzioni relative all’accesso civico, di cui all’art. 5, comma 4, del d.lgs 33/2013, a far data dal 13/03/2014, sono state delegate dal Responsabile della trasparenza alla dott.ssa Luigia

Alessandrelli, dirigente del Servizio Studi e Commissioni, in sostituzione della precedente delega conferita al dott. Antonio Russi in data 18/11/2013.

Il responsabile della trasparenza svolge i seguenti compiti:

- Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- Provvede annualmente all'aggiornamento della sezione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- Segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, le situazioni di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

3. I collegamenti con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, con il Piano della Performance e con gli altri strumenti di programmazione

Il P.T.T.I. definisce le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza ed è strettamente correlato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, P.T.C.P., del quale *di norma* costituisce una sezione (Art. 10 comma 2, Decreto n. 33/2013 e Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della funzione pubblica).

Il P.T.T.I. viene pertanto inserito nel P.T.C.P., costituendo una misura obbligatoria per la prevenzione della corruzione, e approvato, unitamente ad esso, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Gli obiettivi del P.T.T.I. sono inoltre coordinati con gli obiettivi programmati per la valutazione della performance.

La Civit già nella delibera n. 6/2013 e, successivamente, nella delibera n. 50/2013, ha affermato la necessità di garantire un coordinamento ed una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance ed alla trasparenza. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, definisce infatti le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi da parte dei dirigenti delle singole strutture.

Il comma 3 dell'art. 10 del decreto n. 33/2013 afferma espressamente che gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

A tal fine sono state realizzate forme di coordinamento tra il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e la Programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione, definita nel Piano della Performance (Programma annuale e triennale di attività e di gestione dell'Assemblea legislativa delle Marche 2014-2016 e Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2014).

Il Programma annuale e triennale di attività e di gestione dell'Assemblea legislativa delle Marche 2014-2016 ha contemplato quale obiettivo strategico trasversale a tutte le strutture del Consiglio la "promozione di maggiori livelli di pubblicità e trasparenza"; tale obiettivo si è poi tradotto con il Piano dettagliato degli obiettivi. Tale obiettivo è stato poi tradotto con il Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2014, nella definizione di obiettivi specifici assegnati a ciascuna struttura assembleare per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione così come posti in capo alle singole strutture dal P.T.T.I. Tali obiettivi sono inoltre

coordinanti con gli obiettivi programmati per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti e per la valutazione della performance individuale e organizzativa del personale del Consiglio regionale. I Sistemi di valutazione sono stati aggiornati nel corso dell'anno 2014; più precisamente il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa del personale del Consiglio regionale è stato approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1428 del 29.07.2014 mentre il nuovo Sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenti è stato approvato con deliberazione n. 1322 del 17/04/2014, sul quale il Comitato di Controllo Interno e di Valutazione (COCIV) ha espresso il proprio parere positivo in data 17/04/2014.

4. Il processo di attuazione del programma e suo monitoraggio

Il presente Programma costituisce il primo aggiornamento del P.T.T.I 2014-2016; vengono confermati gli obblighi di pubblicazione previsti nel precedente Programma e nelle delibere A.N.A.C. (ex CIVIT), quelli che si sono resi necessari nel corso dell'anno 2014 a seguito delle nuove disposizioni normative e quelli che è stato deciso di pubblicare per assicurare una maggiore trasparenza dell'attività amministrativa. Gli aggiornamenti dei dati pubblicati dovranno essere puntualmente effettuati anche negli anni 2015-2017 da parte delle strutture dirigenziali di competenza e secondo la tempistica prevista dalla tabella.

Inoltre si sottolinea la necessità che ciascuna struttura dirigenziale si attivi non appena una nuova disposizione normativa vada a modificare o integrare gli obblighi di pubblicazione, recependone le prescrizioni previa intesa con il Responsabile della trasparenza.

L'identificazione delle strutture dirigenziali preposte alla trasmissione, all'elaborazione, all'aggiornamento dei dati e alla loro pubblicazione si configura come atto imprescindibile per l'attuazione di quelle norme che disciplinano il regime sanzionatorio generale (articoli 43 e 46 del d.lgs. 33/2013) e speciale (articoli 14, 22 e 47 del d.lgs. 33/2013) che trovano applicazione a fronte della mancata o incompleta pubblicazione. Infatti solo una riconduzione precisa e dettagliata degli obblighi di trasmissione e pubblicazione in capo alle varie strutture amministrative dirigenziali consente al soggetto competente di contestare ed, eventualmente, sanzionare l'inadempienza evitando che la confusione in ordine alle diverse responsabilità si traduca di fatto nell'impossibilità di perseguire le inadempienze.

Tale identificazione è contenuta nell'ultima colonna della Tabella denominata "**Tipologia dei procedimenti, tempistica della pubblicazione e strutture competenti**". Si evidenzia che i dirigenti devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e concorrono, con il Responsabile della Trasparenza, alla corretta e puntuale attuazione delle previsioni contenute nel P.T.T.I.

La pubblicazione dei dati avviene secondo le modalità di aggiornamento indicate dalla delibera Civit n. 50/2013, allegato 2 (Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati), punto 2; in particolare per ciascun dato, o categoria di dati, è indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce.

Si sottolinea che tutte le strutture amministrative del Consiglio regionale devono attenersi nell'elaborazione e pubblicazione dei dati al rispetto delle previsioni normative nonché delle indicazioni e dei chiarimenti forniti al riguardo sia dalla A.N.A.C. (ex Civit) che dal Dipartimento della funzione pubblica.

Nel corso dell'anno 2014, al fine di garantire una puntuale attuazione degli obblighi di trasparenza (art. 10, commi 2 e 7 ed art. 43, comma 2, del decreto 33/2013) contenuti nel P.T.T.I. e al fine di consentire al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza l'esercizio stabile dell'attività di controllo e monitoraggio sull'attuazione degli

obblighi di trasparenza allo stesso affidata ai sensi dell'art. 43 del decreto, ciascun dirigente ha individuato i funzionari tenuti ad aggiornare i dati secondo la tempistica prevista, incaricandoli di darne comunicazione oltre che al dirigente stesso, all'ufficio informatica per la loro pubblicazione, ad eccezione dei casi particolari nei quali il singolo funzionario è autorizzato anche alla pubblicazione; di tale eventualità viene data informazione negli appositi spazi del sito web. Il Responsabile della Trasparenza provvede regolarmente a verificare l'esatto aggiornamento della pubblicazione dei dati su tutte le sezioni del sito web "Amministrazione trasparente" e segnalare al dirigente e al funzionario competente, eventuali ritardi e/o omissioni negli obblighi di aggiornamento dei dati.

I dirigenti hanno inoltre provveduto a trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione la relazione annuale sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e delle misure di prevenzione della corruzione. In tali relazioni i dirigenti hanno comunicato gli aggiornamenti dei dati relativi ai procedimenti amministrativi di competenza, indicando anche il numero dei procedimenti svolti, il termine di conclusione e i tempi medi degli stessi. Hanno inoltre indicato, nei rari casi di mancato rispetto dei termini, le motivazioni del ritardo e le misure adottate per eliminare tempestivamente l'anomalia.

A seguito di tale monitoraggio, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha disposto l'aggiornamento delle tabelle dei procedimenti, distinte per ciascuna struttura assembleare, e ha provveduto a pubblicarle sul sito web alla sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Attività e procedimenti", voce "Tipologia di procedimento"; inoltre il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha provveduto a completare le tabelle dei procedimenti inserendo, per ciascuna tipologia di procedimento, le indicazioni relative al numero dei procedimenti attivati, al termine di conclusione e al tempo medio di conclusione degli stessi, indicando, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, le motivazioni che ne hanno impedito il regolare adempimento e le misure correttive adottate. La tabella è stata pubblicata sul sito web alla sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Attività e procedimenti", voce "Monitoraggio tempi procedurali".

Da ultimo si ricorda che i dirigenti delle singole strutture con cadenza annuale, e precisamente entro il 15 novembre di ciascun anno, devono trasmettere al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza una relazione sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione di propria pertinenza previsti nel P.T.T.I., atteso che, come precisato nelle delibere Civit nn. 2/2012 e 50/2013, alla corretta attuazione del P.T.T. concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza tutti i dirigenti delle strutture dell'Assemblea legislativa.